TRADUZIONE DI ALESSANDRO PATERNOSTRO DI PARTE DELLA COSTITUZIONE DEL GIAPPONE (11 FEBBRAIO 1889).

Nelle carte di Alessandro Paternostro si trova soltanto la traduzione dei primi due capitoli, qui riportati, della Costituzione Meiji dell'11 febbraio 1889. Il documento inizia con le parole: "Pagina 2da. Alla pagina prima della mia traduzione vi è il preambolo e il discorso imperiale alla promulgazione, e la formula del giuramento solenne pronunciato dall'Imperatore". Il manoscritto è composto di quattro facciate su carta intestata: "Avv. Alessandro Paternostro, Studio Legale, Via Emerico Amari, Palermo".

Gli altri capitoli della Costituzione Meiji (non tradotti da Paternostro) sono: Cap. III. L'assemblea deliberante dell'Impero (artt. 33-54); Cap. IV. I Ministri d'Affari di Stato e il Consiglio Privato (artt. 55-56); Cap. V. L'autorità giudiziaria (artt. 57-61); Cap. VI. Le finanze (artt. 62-72); Cap. VIII. Norme supplementari (artt. 73-76).

COSTITUZIONE

CAPITOLO I. L'IMPERATORE.

Art. I. Sull'Impero del Giappone regnerà e governerà la dinastia perpetua degli Imperatori.

Art. II. Il trono imperiale sarà trasmesso per discendenza imperiale mascolina secondo la relativa legge della Casa imperiale.

Art. III. L'imperatore è sacro ed inviolabile.

Art. IV. l'imperatore è il capo dell'Impero, concentra in sé i diritti della sovranità e li esercita secondo le norme della presente costituzione.

Art. V. L'imperatore esercita il potere legislativo col consenso della Dieta imperiale.

Art. VI. L'imperatore sanziona le leggi e ne cura la promulgazione e l'esecuzione.

Art. VII. L'imperatore convoca la Dieta imperiale, la apre, chiude e proroga, e scioglie la Camera dei Rappresentanti.

Art. VIII. L'imperatore, in caso di urgente necessità, per mantenere la salute pubblica o per allontanare pubbliche calamità, emana, quando la Dieta non è riunita, Ordinanze Imperiali che hanno il valore di leggi. Queste ordinanze imperiali devono essere presentate alla Dieta nella sua più vicina sessione, e quando la Dieta non le approvi, il Governo le dichiarerà senza effetto per l'avvenire. [1|2]

Art. IX. L'imperatore emana o cura che siano emanate le ordinanze necessarie per la esecuzione delle leggi, o per il mantenimento dell'ordine pubblico, e per promuovere il bene dei suoi sudditi. Ma nessuna Ordinanza dovrà per qualunque modo alterare le leggi esistenti.

Art. X. L'imperatore determina l'organizzazione dei diversi rami dell'amministrazione, gli stipendi di tutti i funzionari civili e militari, li nomina e licenzia. Le eccezioni stabilite specialmente nella presente costituzione od in altre leggi saranno rispettate.

Art. XI. L'Imperatore ha il comando supremo delle forze di terra e di mare.

Art. XII. L'Imperatore determina l'organizzazione ed il piede [?] di pace dell'esercito e della marina.

Art. XIII. L'Imperatore dichiara la guerra, fa la pace e conclude i trattati.

Art. XIV. L'Imperatore proclama lo stato di assedio.

Le condizioni e gli effetti dello stato di assedio saranno determinati per legge.

Art. XV. L'Imperatore conferisce titoli di nobiltà, rango, ordini cavallereschi ed altre onorificenze.

Art. XVI. Appartiene all'Imperatore il concedere amnistia, grazia, commutazione di pena e la riabilitazione. [2|3]

Art. XVII. La Reggenza sarà stabilita in conformità alle regole della casa imperiale.

Il Reggente eserciterà in nome dell'imperatore il potere imperiale.

CAPITOLO II
DIRITTI E DOVERI DEI SUDDITI

Art. 18. I requisiti necessari per la sudditanza giapponese saranno determinati dalla legge.

Art. 19. I sudditi giapponesi, potranno, secondo le condizioni determinate nelle leggi od ordinanze, godere tutti egualmente del diritto di essere nominati ai pubblici impieghi e di esercitare pubblici uffici.

Art. 20. I sudditi giapponesi sono tenuti al servizio militare di terra e di mare secondo le norme della legge.

Art. 21. I sudditi giapponesi sono tenuti a pagare le tasse secondo le disposizioni della legge.

Art. 22. I sudditi giapponesi avranno la libertà di domicilio e di mutarlo nei limiti della legge.

Art. 23. Nessun suddito giapponese sarà arrestato, detenuto, giudicato, punito se non secondo la legge.

Art. 24. Nessun giapponese sarà privato del suo diritto di essere giudicato dal giudice determinato dalla legge.

Art. 25-26. Salvo nei casi previsti dalla legge il domicilio è inviolabile come pure il segreto postale. [3|4]

Art. 27. La proprietà è inviolabile.

Le misure necessarie per l'utilità pubblica saranno determinate dalla legge.

Art. 28. I sudditi giapponesi godranno le credenze religiose nei limiti non pregiudi<zievoli> alla pace, all'ordine e ai loro doveri di sudditi.

Art. 29. I sudditi giapponesi godranno nei limiti della legge della libertà di parola, di scritti, di stampa e pubbliche riunioni, di associazione.

Art. 30. I sudditi giapponesi avranno il diritto di petizione osservando le forme di rispetto, ed adempiendo alle norme stabilite specialmente per l'esercizio di questo diritto.

Art. 31. Le disposizioni contenute nel presente capitolo non restringeranno l'esercizio dei poteri appartenenti all'Imperatore in tempo di guerra e in caso di nazionale emergenza.

Art. 32. Ciascuna e tutte le disposizioni contenute nei precedenti articoli del presente capitolo che non siano in conflitto colle leggi, regolamenti o disciplina dell'esercito e del [illeggibile] saranno applicate agli ufficiali e soldati di terra e di mare".

LA TRADUZIONE DELLA COSTITUZIONE MEIJI DI ALESSANDRO PATERNOSTRO, CONSIGLIERE GIURIDICO IN GIAPPONE DAL 1888 AL 1892[*]

1. Un costituzionalista fra Italia e Giappone

Alessandro Paternostro (1852-1899), deputato al Parlamento italiano e professore di diritto costituzionale, era nato ad Alessandria d'Egitto, dove suo padre Paolo – acceso antiborbonico confinato a Napoli e guida degli insorti del 1848 - aveva trovato rifugio nel 1850, dopo i moti del 1848[1]. Alessandro era poi rientrato con la famiglia in Italia nel 1859, quando il padre era tornato nella natìa Sicilia per riprendere l'attività politica, nella quale tanto il padre quanto il figlio militarono nella sinistra.

Dopo aver seguito la famiglia nei suoi vari spostamenti dovuti all'attività cospirativa e, poi, politica del padre[2], Alessandro frequentò la Facoltà di Giurisprudenza a Pisa e si laureò a Roma, nel 1874, con una tesi sulla questione sociale, difesa alla Facoltà di Giurisprudenza di Roma e pubblicata nel 1875[3].

Alessandro si trasferì poi a Napoli, dove iniziò l'attività di avvocato, collaborò alla locale "Gazzetta" e intraprese la carriera universitaria, conseguendo la libera docenza in diritto costituzionale. Nel suo primo concorso per una cattedra a Parma, Alessandro Paternostro non ebbe

---

[**] Da Mario G. Losano, *Alle origini della filosofia del diritto in Giappone. Il corso di Alessandro Paternostro a Tokyo nel 1889*, in corso di stampa. Nel volume vengono pubblicati anche la bibliografia di Paternostro e numerosi inediti, tra cui le 140 pagine manoscritte del suo corso di filosofia del diritto, tenuto a Tokyo nel 1889.

[1] Rosalba Gugliotta, *Paolo Paternostro*. Tesi di laurea, Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Magistero, Anno Accademico 1975-76, 121 pp. (+ appendici: *Schiarimenti e dichiarazioni relative alla sua eleggibilità*; *Elezione approvata*; *Paolo Paternostro chiede la facoltà di poter volgere interpellanze al Ministero intorno all'Amministrazione delle Province di Sicilia*); Gaetano Falzone, *Ricordo di Paolo Paternostro*, "Giornale di Sicilia", 21 aprile 1949; Vincenzo G. Pacifici, *Francesco Crispi (1861-1867). Il Problema del consenso allo Stato liberale*, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1984, alle pp. 160, 163, 172, 253 descrive Paolo Paternostro come antagonista storico di Crispi. Quest'ultimo si oppose alla sua elezione adducendo la perdita della cittadinanza italiana a causa del servizio prestato come consigliere giuridico in Egitto.

[2] Il padre Paolo Paternostro – dopo essere tornato clandestinamente in Sicilia per appoggiare Garibaldi - fu dapprima nominato intendente del governo a Noto, poi (nel 1862) prefetto ad Arezzo. Per questa ragione il figlio Alessandro iniziò gli studi universitari a Pisa. Altre sedi (Lucca, Prato, Bari) andrebbero accertate per evitare confusioni legate anche ad omonimie. Ad esempio, s.v. *Alessanndro Paternostro*: "il governo lo prepose a reggere la provincia di Noto"; Rattazzi "lo nominò prefetto d'Arezzo" (scheda I 752 (152-153), s.v. *Francesco Paternostro* (1835-1913): "nominato prefetto, resse alcune provincie, fra le quali quella di Lucca" (scheda I, 752 (149 e 151), in Telesforo Sarti, *Il parlamento subalpino e nazionale. Profili e cenni biografici di tutti i deputati senatori eletti e creati dal 1848 al 1890*, Tipografia editrice dell'Industria, Terni 1890; ora in *Indice Biografico Italiano*, Saur, München 2007 (microfiches).

[3] Alessandro Paternostro, *Studio sulla questione sociale*, Francesco Giliberti tipografo, Roma 1875, 84 pp.

fortuna anche perché nel suo scritto del 1878 *Sulla dottrina della rappresentanza proporzionale delle minoranze*[4] sosteneva posizioni dichiaratamente in contrasto con quelle dei suoi esaminatori.

Restò quindi a Napoli, dove il 14 ottobre 1879 divenne libero docente anche di diritto internazionale; titolo che, ventisettenne, gli permise di ottenere l'incarico per l'insegnamento di Storia dei Trattati all'Università di Napoli. Nel 1882 venne chiamato all'Università di Palermo come professore di diritto costituzionale, carica che – con l'interruzione dei quattro anni in Giappone – conservò fino alla morte nel 1899[5]. A Palermo ricevette anche i primi incarichi politici.

La Sicilia postunitaria partecipava allo sforzo di ammodernamento culturale dell'intera penisola chiamando all'università di Palermo una serie di docenti che portavano nuovi metodi e nuove idee in un contesto fino ad allora prevalentemente delimitato dall'orizzonte insulare: contesto che peraltro continuava a "esprimere eminenti personalità come il filosofo Simone Corleo" o lo studioso di tradizioni popolari Giuseppe Pitrè. Tuttavia "è soprattutto la nuova apertura nazionale e internazionale della cultura isolana, specie universitaria, a segnare della propria impronta questi anni", cioè gli anni intorno al 1880. Giungevano a Palermo Adolf Holm dalla Germania per insegnarvi storia antica e moderna, Giuseppe Salvioli, dopo le esperienze tedesche e inglesi, per insegnarvi storia del diritto, nonché Alessandro Paternostro – "professore, avvocato, amministratore, pubblicista, deputato, membro del Comitato dei Sette per l'inchiesta bancaria" – che giungeva da Napoli, per insegnarvi diritto costituzionale[6].

Nella carriera politica di Alessandro Paternostro, i quattro anni di soggiorno in Giappone costituirono una breve ma fortunata parentesi, racchiusa fra i mandati parlamentari che precedettero e seguirono quel viaggio. Come si è detto, tanto il padre quanto il figlio militarono nella sinistra; Alessandro, in particolare, fu sempre attivo nella sua ala più combattiva, riunita nel Partito Radicale. In Parlamento questo partito costituiva l'estrema sinistra e, sotto l'energica guida di Felice

---

[4] Alessandro Paternostro, *Sulla dottrina della rappresentanza proporzionale delle minoranze. Considerazioni. Memoria per concorso alla Università di Parma*, Tipografia del Senato, Roma 1878, 128 pp.

[5] Il suo manuale si intitolava *Diritto costituzionale teorico, patrio e comparato. Lezioni dettate nell'anno scolastico 1878-79*, Morano, Napoli 1879, 533 pp. Il suo successore sulla cattedra palermitana Ettore Lombardo Pellegrino tracciò un profilo non biografico, ma puramente dottrinario di Paternostro nello scritto *Alessandro Paternostro: della dottrina costituzionale*. Prolusione al corso di diritto costituzionale nella Regia Università di Palermo, Loescher, Roma 1889, 26 pp.; da me visto in un estratto che indica soltanto pp. 251-271. Questo saggio dovrebbe anche essere stato ripreso nel volume *Nella società e nel diritto* del 1902, che non ho potuto vedere. Su Lombardo Pellegrino v. *Indice biografico italiano*, Saur, München 1997, I, 573 (164-166) e II, 331 (308-312).

[6] L'ambiente siciliano in cui operò Paternostro è descritto in Giulio Cianferotti, *Il pensiero di V. E. Orlando e la giuspubblicistica italiana fra Ottocento e Novecento*, Giuffrè, Milano 1980, XII-465 pp. Le citazioni si trovano alla p. 22; ma per completare il quadro è utile l'intero capitolo *Intellettuali e cultura giuridica nella Sicilia postunitaria. La formazione del giovane Orlando*, pp. 3-38.

Cavallotti, formò un gruppo parlamentare autonomo in contrasto perenne con i moderati e in dissenso frequente anche con i socialisti.

Però l'estremismo di questa "estrema sinistra" deve essere relativizzato, perché in quegli anni i diritti elettorali erano fortemente limitati dal reddito individuale, e quindi i parlamentari erano borghesi benestanti. Quest'estrema sinistra, ad esempio, era monarchica, perché si rendeva conto che – negli anni immediatamente successivi all'unità d'Italia – sarebbe stato poco realistico tentare di instaurare un regime repubblicano.

Nel suo primo discorso politico di candidatura a parlamentare, nel 1882, Paternostro affermava chiaramente la natura non rivoluzionaria della sinistra: "La destra vuole la monarchia costituzionale con tutta la forza e il prestigio della prerogativa regia, la sinistra vuole la quasi repubblica. […] La sinistra raccoglierà tutte le gradazioni democratiche, dalla democrazia dinastica, ripeto, alla evolutiva. […] La sinistra dinastica crede alla durata dell'alleanza della democrazia con la Monarchia e vi ha fede. La sinistra evolutiva non vi crede e non vi ha fede. Le due sinistre dovranno nella nuova demarcazione dei partiti di necessità unirsi, perché la dinastica vuole con l'altra le riforme, l'evolutiva affida all'evoluzione storica la realizzazione dei suoi ideali ultimi". E concludeva: "Dirò che appartengo, tra i partiti che vi ho delineato, alla sinistra, perciò alla democrazia"[7].

Paternostro non venne eletto, ma intanto proprio in quel 1882 anche la piccola borghesia e una parte avanzata degli operai poté affacciarsi alla vita politica con l'approvazione della legge elettorale proposta da Agostino Depretis, con la quale il censo veniva abbassato dalle 40 alle 19 lire di imposte annue, l'età per votare passava da ventiquattro a ventuno anni e l'istruzione richiesta consisteva soltanto nel saper leggere e scrivere.

Gli ideali politici della sinistra – già presenti nella sua tesi di laurea sulla questione sociale – si manifestarono nel corso della sua intera carriera politica. A Palermo, dove insegnava diritto costituzionale dal 1882, divenne anche consigliere comunale nel 1883 e, poi, assessore ai lavori pubblici[8]. Nelle elezioni politiche del 23 maggio 1886 venne eletto deputato nel Collegio di Palermo I: lo stesso collegio in cui venne eletto Francesco Crispi, il futuro primo ministro, che però raccolse meno voti di Alessandro Paternostro.

---

[7] Alessandro Paternostro, *Discorso agli elettori del I° Collegio di Palermo nella sera del 30 ottobre 1882*, Tipografia del Giornale di Palermo, Palermo 1882, p. 6 ss.; ora in Paternostro, *L'ideale e l'interesse*, cit., p. 51 s.

[8] Insieme con Salvatore Scichilone fu autore di una *Relazione sul bonificamento della città*: cfr. *infra*, § 15, III, *Bibliografia di Alessandro Paternostro*.

Eletto deputato, non fu (come ricordò anni dopo) un compagno di partito accomodante: "Presi posto in quella Sinistra Storica che rappresentava le idee avanzate di un partito sempre costituzionale, e stetti al mio posto e combattei il trasformismo e, senza stancarvi di citazioni, gli atti parlamentari fanno fede che io non fui né deputato muto, né deputato ciecamente fedele alla disciplina del mio partito, quando il partito non mi pareva conseguente a quelle idee di libertà che erano state il mandato imperativo degli elettori di Palermo"[9].

Il rifiuto del trasformismo, cioè della formazione di governi con parlamentari d'ogni provenienza, portò alla formazione di un gruppo di Estrema Sinistra, troppo esiguo per incidere sugli equilibri parlamentari, ma testimone di un rigore morale che non cedeva alle lusinghe del "ministerialismo". E qui militò infine Alessandro Paternostro.

Dell'attività parlamentare di Paternostro si può ricordare soltanto il dibattito sul bilancio all'inizio del 1887, quando criticò, fra gli altri, anche il rappresentante della Destra Storica Silvio Spaventa. Infatti fra i due esisteva un legame di amicizia, come dimostra il carteggio fra Silvio Spaventa con Paolo Paternostro e altri membri della famiglia, nonché la collezione di scritti di Alessandro Paternostro: tutti documenti lasciati da Silvio Spaventa alla Biblioteca Comunale di Bergamo e tuttora lì conservati.

Nella Camera dei Deputati, Paternostro sedeva sui banchi della sinistra radicale, insieme con Francesco Crispi, Giovanni Bovio e Felice Cavallotti. Un contrastante sentimento di attrazione politica e di avversione etica lo legherà al conterraneo Crispi dalla campagna elettorale del 1886 sino alla fine dei suoi giorni. I suoi discorsi parlamentari, tre dei quali sono stati ripubblicati da Rosa Dimichino, riassumono con efficacia la sua posizione critica rispetto alla politica di Crispi[10].

Probabilmente la partenza di Alessandro Paternostro per il Giappone è in qualche modo connessa col peggiorare dei rapporti tra Crispi e la rappresentanza parlamentare radicale e socialista. In particolare, il contrasto fra Crispi e Cavallotti si acutizzò quando, in vista del 1889, si doveva decidere come celebrare il centenario della Rivoluzione Francese. Essa era ormai riconosciuta ovunque come una delle grandi svolte della storia mondiale, però dovevano celebrarne il centenario proprio quelle compagini governative monarchiche e quelle dinastie che, disarcionate da Napoleone, erano poi state rimesse in sella dalla Restaurazione; e comunque per qualsiasi monarca

---

[9] Alessandro Paternostro, *Discorso politico agli elettori del IV collegio di Palermo nel Teatro Bellini il 17 maggio 1896*, Tipografia Fratelli Vena, Palermo 1896, p. 5.

[10] Il primo discorso è del 12 gennaio 1887, il secondo del 2 marzo 1894: quindi si collocano l'uno prima, l'altro dopo il soggiorno in Giappone; ora in Paternostro, *L'ideale e l'interesse*, cit., pp. 25-51.

risultava inaccettabile celebrare la rivoluzione che aveva decapitato un sovrano, decimato una potente classe nobiliare e messo a repentaglio quasi tutti i troni d'Europa.
Inoltre fra Crispi e Paternostro esistevano anche motivi d'attrito più specifici: "La svolta decisiva del loro rapporto risale proprio all'88", scrive Rosa Dimichino riferendosi a Paternostro, e prosegue: "La lunga discussione in merito alle modificazioni della legge comunale e provinciale e alla legge di pubblica sicurezza lo vede denunciare fieramente l'applicazione abnorme del 'principio della responsabilità ministeriale' messa in atto dal capo del governo"[11].
Proprio nel 1888, cioè nel pieno di queste tensioni tra Crispi e Paternostro, il Guardasigilli Giuseppe Zanardelli ricevette dall'ambasciatore del Giappone a Roma, Atsuyoshi Tokugawa, la richiesta di designare un esperto di diritto pubblico da inviare come consigliere giuridico in Giappone.

2. L'invito in Giappone

La storia della sua chiamata in Giappone è stata ricostruita da Noboru Umetani attraverso il carteggio fra il Ministro degli Esteri, Okuma Shigenobu, e l'ambasciatore del Giappone a Roma, Atsuyoshi Tokugawa. Una precisa valutazione della documentazione ancora inedita presso il Ministero degli Affari Esteri, a Roma, è inoltre contenuta nello scritto di Luigina Di Mattia, che da essa desume "come il problema essenziale per il Governo italiano fosse quello di scegliere un giurista a livello delle persone eminenti inviate in loco da Germania e Francia"[12].
Nel luglio 1888 l'ambasciatore aveva ricevuto l'incarico di trovare un consigliere giuridico italiano per il Ministero della giustizia di Tokyo e per questo informava il ministro sui passi intrapresi e sui vari candidati. La scelta dei giapponesi cadde su Alessandro Paternostro grazie alla raccomandazione di Crispi, come si può intendere da una lettera che, il 23 novembre 1888, l'ambasciatore Atsuyoshi Tokugawa scrive al nuovo ministro degli esteri Akiyoshi Yamada: "Non ho mai incontrato personalmente Paternostro, ma ho fiducia nel governo italiano e quindi lo raccomando come la persona più adatta a quell'incarico".

---

[11] Rosa Dimichino, *Introduzione*, in Paternostro, *L'ideale e l'interesse*, cit., p. 17.

[12] Di Mattia, *Il contributo di Alessandro Paternostro*, cit., p. 558, n. 5, che rinvia al fascicolo "Funzionari italiani in servizio presso il il Governo Giapponese 1888-1890", Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri, Serie Politica A; Busta 40, fasc. 4: "interamente dedicato al Paternostro" (ivi). Per più precise indicazioni su questi documenti inediti cfr. *infra*, § 16, *V. Bibliografia su Alessandro Paternostro*, ai nomi: De La Penne, De Martino e Di Cariati.

Inoltre, proprio nel 1888, il consigliere giuridico francese, Gustave Boissonade, doveva rientrare in patria ed è probabile che egli abbia caldeggiato la propria sostituzione con un giurista di scuola latina, e non germanica.

Il Ministro della giustizia Zanardelli sottopose il nome di Paternostro a Crispi, che lo approvò. A questa approvazione concorsero tanto il desiderio di Crispi di liberarsi di un parlamentare troppo autonomo, quanto le esigenze personali dello stesso Paternostro che, come vedremo, aveva presentato le sue dimissioni dalla Camera dei Deputati.

Il 20 dicembre 1888 la famiglia Paternostro[13] si imbarcò a Brindisi su una nave inglese per raggiungere Hong Kong e, di lì, il Giappone, per un soggiorno che sarebbe durato fino al dicembre 1892.

3. I quattro anni in Giappone come consigliere giuridico

Con l'accettazione della proposta giapponese, allettante anche sul piano economico, iniziava così una quadriennale assenza di Paternostro dalla scena politica italiana. Anche se gli avversari politici non mancarono di rinfacciargli questo distacco, Paternostro considerò positiva questa permanenza all'estero. Dal canto suo, il governo giapponese apprezzò la sua collaborazione e, alla scadenza del primo contratto, gliene propose il rinnovo per un altro triennio. Ma Paternostro chiese di restare soltanto un ulteriore anno in Giappone, per poi ritornare in Italia, dove nel frattempo – benché assente – era stato di nuovo eletto deputato.

Il contratto stipulato nel 1888 tra Alessandro Paternostro e l'ambasciatore del Giappone in Italia, Atsuyoshi Tokugawa, regolava gli aspetti pratici non soltanto del soggiorno di Paternostro, ma anche quelli del suo viaggio, poiché con lui viaggiavano altre sette persone, cioè tutta la famiglia e una governante[14]. I suoi compiti erano definiti nell'articolo 2: "La funzione del Signor Alessandro Paternostro come consigliere giuridico consiste: 1. nel redigere progetti di legge, decreti o altri atti governativi su ordine del Ministro o del Vice-Ministro della Giustizia; 2. nel formulare pareri su questioni sottopostegli dal Ministro o dal Vice-Ministro della Giustizia o a lui sottoposte previa

[13] Nel suo soggiorno in Giappone Alessandro Paternostro fu accompagnato dalla moglie Clotilde Martinelli e dai cinque figli: Giuseppe (che diverrà poi console del Giappone a Palermo), Paolo, Piero, Guglielmo e Roberto.

[14] Contratto fra l'Ambasciatore del Giappone ed Alessandro Paternostro, 12 novembre 1888; cfr. *Documenti dell'archivio di Alessandro Paternostro*, n. 1.

autorizzazione dal Presidente del tribunale, da quello del Pubblico Ministero o dai responsabili delle direzioni, divisioni o sezioni del Ministero della giustizia".

Nel primo triennio Paternostro dipendeva dal Ministero della giustizia; nell'anno di proroga, la sua attività venne presa in carico dal Ministero della Casa Imperiale, portando così Paternostro nel cuore della politica giapponese. In entrambi i casi egli era equiparato a un funzionario pubblico giapponese, "con i medesimi diritti di cui godono i funzionari giapponesi che hanno il suo stesso rango", ma anche "con l'obbligo di adempiere, nella misura in cui glielo consente la nazionalità straniera, gli stessi doveri di tali funzionari" (art. 3).

Il contratto prevedeva anche un minuzioso regime delle assenze, delle giustificazioni e delle eventuali sanzioni disciplinari. Queste regole dovettero risultare un po' eccessive a Paternostro, tanto che un'aggiunta dell'ambasciatore al testo contrattuale precisa: "Dichiaro che gli articoli 8 e 11 di questo contratto sono generalmente previsti in tutti i contratti tra il Ministro della giustizia e gli stranieri assunti dal Ministero, mentre la qualità della persona di Alessandro Paternostro renderebbe superflui questi articoli".

L'assunzione da parte di un governo straniero rese necessaria l'autorizzazione del Governo italiano, che permise al Signor Professore Alessandro Paternostro di accettare l'ufficio di Consigliere Legale e di Redattore delle Leggi offertogli dal Governo del Giappone continuando i beni e la persona di lui a rimanere sotto la giurisdizione del Governo italiano" e „senza incorrere nella perdita della cittadinanza italiana"[15].

Appena giunto in Giappone, Paternostro si trovò coinvolto nelle numerose tensioni che, in quegli anni, accompagnavano l'ascesa internazionale dello Stato giapponese. La più complessa era senza dubbio quella relativa alla revisione dei trattati diseguali, trattati cioè in cui il Giappone si trovava in una posizione svantaggiata rispetto all'altra potenza firmataria. Infatti "Japans first treaty with the United States was that wrung from her, in 1854, by the terror which Commodore Perry's 'black ships' had inspired"[16]; e un'analoga debolezza giapponese si rifletteva nei trattati con altre potenze occidentali.

La sua attività di consigliere giuridico si sviluppò soprattutto nel campo giuridico-parlamentare e in quello politico-diplomatico. Sul piano giuridico-parlamentare, partecipò alla soluzione dei problemi organizzativi legati all'istituzione del parlamento, con particolare riferimento al bilancio statale e alle tensioni provocate dall'approvazione di codici di tipo occidentale. Sul piano politico-

---

[15] Autorizzazione del Governo italiano all'accettazione dell'incarico in Giappone, 1888; cfr. Alessandro Paternostro, n. 2.

[16] Chamberlain, *Things japanese*, cit., p. 483.

diplomatico, contribuì a risolvere l'incidente di Otsu tra la Russia e il Giappone, verificatosi nel 1891 quando il futuro Zar Nicola II venne ferito in un attentato durante una sua visita in Giappone. L'anno dopo si adoperò per appianare un grave problema di brogli elettorali, consigliando l'allontanamento di un ministro troppo compromesso. Inoltre, accanto alla quotidiana attività di consulenza, tenne anche corsi di diritto costituzionale[17] e internazionale[18], nonché di filosofia del diritto: il manoscritto che servì di base a quest'ultimo corso è pubblicato per intero in questo volume.

Il primo contratto di Paternostro doveva avere una durata di tre anni, allo scadere dei quali, nel gennaio 1892, il Ministero della casa imperiale gli propose un altro contratto triennale[19]. In un primo tempo Paternostro accettò, ma la sua rielezione al Parlamento italiano in quello stesso 1892 lo indusse a presentare le dimissioni, accettate dal Visconte Hisamoto Hijikata, Ministro della casa imperiale, il 20 ottobre 1892[20]. Quest'ultimo, „considerando le ragioni di famiglia e altre" presentate da Paternostro, fissò al 30 novembre 1892 la fine del suo incarico in Giappone. Alla scadenza di questo secondo contratto, Paternostro – dopo essere stato ricevuto dall'Imperatore, che lo insignì anche dell'Ordine Imperiale del Sol Levante[21] – lasciò definitivamente il Giappone nel dicembre del 1892.

A richiamare Alessandro Paternostro alla politica interna italiana fu il cambiamento di governo: nel 1892 Giolitti, alla testa di un "gruppo legalitario" con cui Paternostro si identificava, succedette a Crispi; e proprio alla fine del dicembre 1892 Paternostro lasciò definitivamente il Giappone. Infatti il 6 novembre 1892, mentre era ancora in Giappone, era stato eletto deputato nel collegio di Corleone.

---

[17] Nei è conservato l'inizio di un corso di diritto costituzionale: *Lezione di diritto costituzionale di Alessandro Paternostro*, s.d.; cfr. *Documenti dell'archivio di Alessandro Paternostro*, n. 33 (questo manoscritto inizia con l'indicazione "*Leçon 1*"); inoltre: *Traduzione di Alessandro Paternostro di parte della costituzione del 1889*; cfr. Documenti+, n. 25.

[18] Conferma dell'insegnamento di diritto internazionale: lettera di Motono ad Alessandro Paternostro, s.d.: *Documenti dell'archivio di Alessandro Paternostro*, n. 28; inoltre: lettera di N. Yamasaki ad Alessandro Paternostro, 1892; *Documenti* cit., n. 65.

[19] Rinnovo del contratto di Alessandro Paternostro, 31 gennaio 1892; cfr. Documenti+, n. 6 e n. 7. Le sue mansioni vennero poi estese a tutti i ministeri: cfr. *Documenti dell'archivio di Alessandro Paternostro*, n. 9 e n. 10.

[20] 9. Le dimisioni anticipate di Alessandro Paternostro; cfr. *Documenti dell'archivio di Alessandro Paternostro*, n. 9 e n. 10.

[21] Sulla conclusione del soggiorno in Giappone, cfr. Documenti+: Udienza di congedo presso l'Imperatore, n. 11; Udienza di congedo presso l'Imperatrice, n. 12; sull'onorificenza: lettera di Alessandro Paternostro al Ministre de S. M. l'Empereur du Japon, 9 luglio 1894, n. 71; lettera della Légation du Japon ad Alessandro Paternostro, 28 luglio 1894, n. 132.

In questo secondo periodo parlamentare Paternostro entrò a far parte, nel 1893, della commissione d'inchiesta sugli scandali legati alla Banca Romana e al Credito Mobiliare. Tuttavia il suo entusiasmo politico andò calando. Cadde il governo Giolitti, si formò un nuovo governo Crispi, e i deputati del gruppo legalitario presero due vie opposte: "Per noi che non approvavamo la politica interna dell'onorevole Crispi, non v'era altro da fare che entrare o, meglio, rientrare, nelle file dell'Estrema Sinistra; gli altri divennero ministeriali"[22].

Paternostro riprese così la militanza politica. Di fronte ai moti rurali e operai della Sicilia e della Lunigiana, il governo Crispi reagì con la proclamazione della legge marziale, con i tribunali militari e con limitazioni della libertà di stampa. Queste misure provocarono una durissima requisitoria di Paternostro, che nel 1894 pronunciò uno dei suoi più appassionati discorsi parlamentari, consapevole che schierandosi con il proletariato avrebbe perso l'appoggio della borghesia. Infatti non venne rieletto né nel 1895 né nel 1896. Dal suo ultimo discorso elettorale traspare la percezione della propria solitudine politica: "No, non sento intorno a me quelle larghe correnti popolari per cui a noi combattenti delle ardue lotte politiche raddoppia la fede, l'ardore, la forza"[23].

Infine, l'affermazione che chiude il discorso del 1896 è quella cui Paternostro rimase fedele per tutta la vita: è inutile chiedergli se è "ministeriale", se si schiera cioè più con le persone o i partiti che con le idee; Paternostro annuncia che darà il suo voto confrontando di volta in volta le proposte governative con le proprie convinzioni. E conclude: "Io appartengo all'Estrema Sinistra. Ho seduto all'Estrema Sinistra. Siederò all'Estrema Sinistra"[24].

Gli mancò tuttavia il tempo per realizzare il suo sogno politico e sociale: dopo la morte della giovane moglie Clotilde nel 1896, un male improvviso lo stroncò il 19 marzo 1899, quando non aveva ancora compiuto quarantasette anni[25].

---

[22] Dal *Discorso politico agli elettori* (1896), in Paternostro, *L'ideale e l'interesse*, cit., p. 57.

[23] Dal *Discorso politico agli elettori* (1896), in Paternostro, *L'ideale e l'interesse*, cit., p. 52.

[24] Dal *Discorso politico agli elettori* (1896), in Paternostro, *L'ideale e l'interesse*, cit., p. 71.

[25] Benché non fosse più deputato, venne commemorato alla Camera dai deputati Marcora, Orlando e altri nella seduta del 26 aprile 1899. All'università di Palermo – che gli dedicò un busto di marmo – lo ricordarono i colleghi Salvioli, Impallomeni e Venturi. Per altre notizie sulle commemorazioni cfr. Giacomo Armò, *Due siciliani araldi di Roma nel mondo: Paolo e Alessandro Paternostro*, "Le Vie del Mondo", fascicolo di ottobre XVII-XVII (che ho potuto vedere in estratto).